



COMUNE DI SAN SIRO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Registro Deliberazioni del 29-10-2024

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 19:30, nella sede comunale convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Mappa Nicola	Presente	Antonelli Stefano	Presente
Raveglia Claudio	Presente	Protti Sergio	Presente
Brun Marika	Presente	Meregalli Sergio	Presente
Torri Cristian	Presente	Di Pietrantonio Andrea	Presente
Gorza Alice	Presente	Bruni Giada Carlotta	Presente
Introzzi Simone	Assente		

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni De Lorenzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Nicola Mappa, in qualità di Sindaco assunta la Presidenza e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO che:

- la Regione Lombardia, in data 3 novembre 2020, ha approvato la DGR n. 3764 avente per oggetto "Aggiornamento dell'elenco dei Comuni turistici e delle Città d'arte, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 14 marzo 2011, n. 22 – Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e successive modificazioni";

- con tale provvedimento la Regione ha aggiornato l'elenco dei Comuni turistici e Città d'arte, permettendo agli stessi la facoltà di approvare l'imposta di soggiorno, come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo citato;

- il Comune di San Siro è ricompreso nel suddetto elenco regionale al n. 429;

ATTESO che il Comune di San Siro, a seguito della riduzione di trasferimenti erariali operati negli ultimi anni con ripetute manovre, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

DATO, INOLTRE, ATTO che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";

VISTO, inoltre, l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

SENTITE le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 di cui in narrativa;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione e acclarato al protocollo comunale in data 05.09.2024 al n. 6706, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributarî, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Sentito l'intervento del Consigliere Meregalli, il quale ricorda che in occasione del precedente Consiglio Comunale presentò una mozione concernente l'approvazione dell'istituzione dell'imposta di soggiorno con relativo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta. Quel regolamento, proposto a luglio e la cui

bozza ricalcava quella del regolamento del Comune di Tremezzina, non si discosta molto dalla proposta in votazione stasera. Pertanto il Consigliere Meregalli, pur essendo favorevole all'introduzione dell'imposta, come peraltro più volte rappresentato in Consiglio, dichiara il proprio voto contrario alla presente proposta di deliberazione. Ciò in quanto non condivide il metodo seguito in questo caso dall'Amministrazione Comunale. Il Consigliere evidenzia infine come un diverso approccio da parte della maggioranza avrebbe potuto costituire un'ottima occasione di collaborazione tra i due gruppi consiliari, dando dimostrazione dell'apertura più volte affermata e mai concretizzata.

CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 1 (Meregalli Sergio), astenuti n. 1 (Bruni Giada Carlotta), essendo n. 10 (dieci) i presenti, legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A

1) DI ISTITUIRE a partire dal 1° gennaio 2025 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;

2) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

4) DI DARE ALTRESÌ ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*";

5) DI RENDERE, con successiva e separata votazione (voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1, Bruni Giada Carlotta, contrari n. 1, Meregalli Sergio, su consiglieri presenti n. 10) espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Nicola Mappa

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni De Lorenzi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-10-2024

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 29-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni De Lorenzi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI SAN SIRO

Provincia di Como

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO A NORMA DEGLI ARTT. 49 E 147-bis DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000.

Lì, 17-10-2024

Il Responsabile del Servizio

Daniela Lia Bellatti

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI SAN SIRO

Provincia di Como

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO A NORMA DEGLI ARTT. 49 E 147-bis DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme, alle regole finanziarie/contabili ed alle previsioni di bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000.

Lì, 17-10-2024

Il Responsabile del Servizio

Daniela Lia Bellatti

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI SAN SIRO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Registro Deliberazioni del 29-10-2024

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 31-10-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 31-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni De Lorenzi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI SAN SIRO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Registro Deliberazioni del 29-10-2024

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-10-2024

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 29-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni De Lorenzi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di San Siro

Provincia di Como

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con delibera di Consiglio Comunale **n. 28** del **29.10.2024**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Istituzione dell’imposta e destinazione del gettito	3
Articolo 3 – Presupposto dell’imposta	3
Articolo 4 – Soggetto passivo.....	3
Articolo 5 – Misura dell’imposta.....	4
Articolo 6 – Esenzioni	4
Articolo 7 – Obblighi tributari.....	4
Articolo 8 – Versamento dell’imposta.....	5
Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Articolo 10 – Sanzioni	5
Articolo 11 – Riscossione coattiva	6
Articolo 12 – Rimborsi	6
Articolo 13 – Contenzioso	6
Articolo 14 – Entrata in vigore e pubblicazione	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. È istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 l'imposta di soggiorno del Comune di San Siro. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 1° gennaio 2025.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, finalizzati allo sviluppo del sistema turistico locale, mediante azioni di promozione turistica, potenziamento dei servizi di informazione turistica anche digitale, organizzazione di eventi e di manifestazioni, manutenzione e gestione dei beni culturali e paesaggistici, nonché all'implementazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e frazioni differenziate e alla manutenzione del verde pubblico.
3. I rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive del Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, potranno formulare alla Giunta Comunale proposte di destinazione del gettito d'imposta per le annualità successive. Sulla scorta di tali proposte, la Giunta Comunale potrà elaborare un'ipotesi di destinazione del gettito d'imposta per la redazione dei documenti programmatici dell'ente.
4. Al fine di monitorare la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno, annualmente verrà predisposta da parte della Giunta Comunale una relazione sugli interventi realizzati. La relazione, che documenta gli introiti e le spese finanziate dall'imposta di soggiorno, andrà allegata al Rendiconto dell'ente e pubblicata sul sito internet del Comune.

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Siro.
2. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque, non residente nel Comune di San Siro, pernotti nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del dirigente scolastico, purché non alloggino in strutture 3 stelle e 4 stelle o superiori;
 - c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635;
 - f. i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
 - g. i disabili con invalidità pari almeno all'80% e relativo accompagnatore;
 - h. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. Per i soggetti di cui alle lettere c, d, e, f, g, h del comma precedente, l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, al gestore della struttura ricettiva.

Articolo 7 - Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con indicazione, per ciascun esente, dei commi di esenzione di cui all'articolo 6. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet aziendale della misura dell'imposta di soggiorno e dei casi di esenzione;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), ovvero esponendo l'importo nella fattura rilasciata al cliente;
 - richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 6, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.

3. I soggetti indicati nell'art. 4 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Siro.
2. Per i gruppi turistici l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7 i singoli componenti di ciascun gruppo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dalla Giunta Comunale.
4. Il versamento di cui al comma 1, ad eccezione di quello relativo al quarto trimestre dell'anno, può essere posticipato al trimestre successivo qualora l'importo da versare sia minore o uguale a euro dodici. Nel caso il versamento sia posticipato il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a comunicare i dati di cui all'articolo 7 comma 1.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Trova altresì applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 572 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art.7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti

richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta documentata e motivata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 1.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto dei termini di efficacia disposti dall'art. 13, c.15 quater, del D.L. 201/2011.
2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile sul sito web dell'Amministrazione.



COMUNE DI SAN SIRO

Sede legale: Via Don Giacomo Galli n. 4 – C.A.P. 22010 SAN SIRO – Provincia di Como
Partita IVA/Cod. fiscale 02708300138 – Telefono 0344-50015 Telefax 0344-50668

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 5 del 4/9/2024

OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO –
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il revisore

Dott. Giuseppe Lazzano



COMUNE DI SAN SIRO

Sede legale: **Via Don Giacomo Galli n. 4** – C.A.P. **22010 SAN SIRO** – Provincia di Como
Partita IVA/Cod. fiscale 02708300138 – Telefono 0344-50015 Telefax 0344-50668

Parere n. 5 del 04/09/2024

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Lazzano, Revisore dei conti del Comune di San Siro, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2024, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

- in data 3/09/2024 è stato sollecitato all'espressione di un parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO";
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:
 - introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
 - previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture



COMUNE DI SAN SIRO

Sede legale: **Via Don Giacomo Galli n. 4** – C.A.P. **22010 SAN SIRO** – Provincia di Como
Partita IVA/Cod. fiscale 02708300138 – Telefono 0344-50015 Telefax 0344-50668

ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ad ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO CHE ai sensi del medesimo art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;



COMUNE DI SAN SIRO

Sede legale: **Via Don Giacomo Galli n. 4** – C.A.P. **22010 SAN SIRO** – Provincia di Como
Partita IVA/Cod. fiscale 02708300138 – Telefono 0344-50015 Telefax 0344-50668

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia N° XI/3764 del 03/11/2020 ove si annovera San Siro tra i comuni turistici.

DATO ATTO che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal Regolamento e nella misura massima di euro 5,00 per pernottamento e che le disposizioni del medesimo Regolamento si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto dei termini di efficacia disposti dall'art. 13, c.15 quater, del D.L. 201/2011.

VISTI

- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Personale;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO –



COMUNE DI SAN SIRO

Sede legale: **Via Don Giacomo Galli n. 4** – C.A.P. **22010 SAN SIRO** – Provincia di Como
Partita IVA/Cod. fiscale 02708300138 – Telefono 0344-50015 Telefax 0344-50668

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO".

San Siro, 4.9.2024

Il revisore unico

Dott. Giuseppe Lazzano